



SENT. N. 98/22

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Cinthia PINOTTI

Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA

Consigliere

Cristiano BALDI

Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 22732 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

M.G., nato il *omissis* a *omissis* e residente a *omissis*, *omissis* (codice fiscale: *omissis*) rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Ramella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Novara, via S. Francesco D'Assisi n. 26;

M.F., nata a *omissis* il *omissis* ed ivi residente in via *omissis* (Cod. Fisc. *omissis*), rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Paolo Vinci, del Foro di Milano, (C.F. VNC PLA 57A26 G325 J), con studio professionale in Milano alla Piazza della Conciliazione n. 5, ove ai fini del presente giudizio la Sig.ra M. elegge domicilio;

S.C., nato il 2 *omissis* a *omissis* e ivi residente in via *omissis* (codice fiscale: *omissis*), rappresentato e difeso dall'avv.to Michele Tavazzi del Foro di

Bologna;

Uditi, nella pubblica udienza del 10 marzo 2022, con l'assistenza del Segretario, il Magistrato relatore, il Pubblico Ministero e la difesa del convenuto, come da verbale.

Rilevato in

FATTO

La Procura regionale, con atto di citazione del 2 luglio 2021, agiva nei confronti di C.G., P.F., M.G., M.F. e S.C., tutti operatori sanitari all'epoca dei fatti in servizio presso l'Ospedale di *omissis*, per sentirli condannare al pagamento, ciascuno in parti uguali, della somma di euro 10.000,00, in favore della Regione Piemonte, e della somma di euro 5.000,00 in favore dell'Azienda Sanitaria Locale di *omissis*, in relazione ad una fattispecie di danno indiretto da assunta malpractice medica.

In estrema sintesi, ricorda il requirente, a fondamento della domanda risarcitoria vi è il danno subito dalla sig.ra G.T. conseguente alla dimenticanza di una garza nell'addome della paziente durante l'intervento chirurgico laparotomico con resezione sigmoide-rettale cui la paziente fu sottoposta, presso l'Ospedale di *omissis*, in data 7.2.2005.

In relazione a tali eventi, in data 23.6.2017 il sig. *omissis*, quale erede della signora T., sottoscriveva atto di transazione e quietanza, con il quale accettava la somma onnicomprensiva di euro 15.000,00, oggetto della presente richiesta risarcitoria. Tale transazione avveniva all'esito di un giudizio civile avanti al Tribunale di Vercelli nel corso del quale veniva disposta CTU che, nello specifico, riteneva altamente probabile la riconducibilità a garza operatoria del materiale fibroso rinvenuto nell'addome della signora T.

I convenuti venivano chiamati a rispondere di tale danno, in parti eguali, nella

qualità di

- primo operatore, dott. C.G.;

- secondo operatore, dott. P.F.;

- strumentista, sig.ra M.F.;

- strumentista, sig. M.G.;

- anestesista, dott. S.C..

Con comparsa del 24 novembre 2021 si costituiva M.G., eccependo in primo luogo l'inosservanza della procedura di cui all'articolo 13 legge n. 24/2017, l'inopponibilità della transazione e della consulenza tecnica esperita nel giudizio civile.

Contesta la sussistenza della colpa grave e ciò ricordando il procedimento di conta delle garze che veniva osservato presso l'Ospedale di *omissis*.

Contesta la presenza stessa della garza nell'addome della signora T., ricordando come tale presenza non fosse emersa in occasione del RX addome cui fu sottoposta la paziente in data 27.09.2005 (e così nei successivi controlli indicati in comparsa di costituzione). Ricorda, d'altra parte, che la presunta garza fu rinvenuta nel febbraio 2011 all'interno dello stomaco mentre l'intervento del 2005 interessava l'intestino.

Circa la graduazione dell'elemento soggettivo, ricorda che la Procura non ha chiamato in causa l'infermiere di sala, soggetto preposto al passaggio delle garze ed alla fase di conta delle stesse. In subordine, invoca il potere riduttivo.

Con memoria 22.11.2021 si costituiva F.M. eccependo, in primo luogo, l'insindacabilità della scelta di addivenire alla transazione con la parte danneggiata, transazione che rappresenterebbe la reale fonte del danno per

l'Amministrazione.

Secondo la difesa, in altri termini, attesa l'inesistenza di un accertamento giudiziale, l'eziologia del danno risiederebbe unicamente nell'atto transattivo e solo tale momento andrebbe indagato.

Assume, la difesa, come la valutazione di colpevolezza del convenuto non potrebbe essere svolta in questa sede neppure *incidenter tantum* e ciò considerato che il giudizio contabile "*è del tutto estraneo, per sua stessa natura, alla valutazione di questioni tecniche e di merito, in quanto istituzionalmente preposto alla conoscenza di questioni erariali e contabili*".

Nel merito eccepisce il difetto di colpa grave, descrivendo il processo di conta delle garze e ricordando come presso l'Ospedale di *omissis* non ci fosse una procedura protocollata per evitare simili incidenti.

Contesta la presenza della garza, rilevando come nessuno dei successivi numerosi controlli clinici e strumentali ecografici e TC avesse evidenziato alcuna anomalia.

La difesa, inoltre, sottolinea la profonda differenza tra la responsabilità dell'equipe medica in sede civilistica e la responsabilità individuale, evidenziando e circoscrivendo il peculiare ruolo della convenuta.

In ogni caso, chiede che venga disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare sia il nesso eziologico tra le condotte dei sanitari e l'evento dannoso, sia la colpevolezza degli stessi.

In via subordinata chiede di rideterminare l'entità della pretesa in proporzione all'apporto causale effettivamente imputabile alla convenuta e, in via ulteriormente gradata, invoca l'esercizio del potere riduttivo.

Con comparsa 25.11.2021 si costituiva S.C. eccependo l'inopponibilità della

transazione e, comunque, l'insindacabilità della questione da parte del giudice contabile. Eccepisce la nullità della citazione per indeterminatezza ai sensi dell'articolo 86 c.g.c. nonché per non aver preso in considerazione le deduzioni della parte.

Contesta la certezza del danno e ciò assumendo come il personale medico non possa subire conseguenze negative della scelta della Regione Piemonte di non affidarsi ad un'assicurazione sanitaria privata.

Sotto il profilo del merito, descrive i compiti dell'anestesista in un intervento come quello che ha riguardato la signora T. per evidenziare la sua estraneità al campo operatorio.

Contesta che il corpo estraneo rinvenuto fosse da ricondurre ad una garza operatoria e, comunque, rammenta che all'epoca presso l'ASL di Borgosesia non vi era una procedura protocollata di conta delle garze operatorie.

Contesta la sussistenza della colpa grave

I convenuti C.G. e P.F. si costituivano chiedendo di accedere al rito abbreviato: i relativi giudizi venivano definiti, ai sensi dell'articolo 130, comma 8, c.g.c., con sentenza resa nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022.

Nella pubblica udienza il Pubblico Ministero ha ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.

La difesa del convenuto ha richiamato il contenuto della comparsa di costituzione e insistito per il rigetto della domanda.

Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

La domanda non può essere accolta.

In via preliminare vanno esaminate le eccezioni di nullità dell'atto di citazione sollevate dalla difesa del convenuto S., in relazione agli articoli 86 e 87 c.g.c.

Con riferimento alla prima delle menzionate norme, va ricordato che ai sensi dell'articolo 86, comma 2, lett. e), del codice di giustizia contabile, l'atto di citazione deve contenere “*l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni*”; la mancata esposizione degli elementi di fatto determina la nullità della citazione, con termine per rinnovazione o integrazione della stessa (commi 6 e seguenti).

La previsione, che ha radici nell'analoga previsione processuale-civilistica di cui all'articolo 164 c.p.c., è stata lungamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità che si è consolidata su una lettura particolarmente rigorosa dell'ipotesi di nullità, confinate ai casi di assoluto difetto del *petitum* o della *causa petendi* (cfr. Cass. n. 8077/2012, “*La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza*”).

Nella fattispecie in esame, a parere del Collegio, seppure l'atto di citazione sconti una marcata genericità nell'individuazione della *causa petendi* e nell'esposizione dei fatti a sostegno del *petitum*, cionondimeno non si riscontrano gli estremi per una pronuncia di nullità dell'atto introduttivo, essendo comunque determinabili sia il *petitum* che la *causa petendi*.

E' tuttavia evidente, invero, che una simile genericità potrà riverberarsi nel merito del giudizio, potendo determinare una carenza nell'onere di allegazione tipico di un processo di parte.

Quanto alla violazione dell'articolo 87 c.g.c., va osservato che la parte non contesta la difformità tra atto di citazione ed invito a dedurre, circostanza che può determinare la nullità ai sensi del menzionato articolo, quanto, invece, la mancata considerazione delle circostanze oggetto delle deduzioni della parte.

Tale situazione, oggettivamente riscontrabile nella fattispecie in esame (laddove il convenuto, in sede di invito a dedurre, ha effettivamente evidenziato le peculiarità del ruolo dell'anestesista e l'estraneità al procedimento di contabile delle garze), non determina la nullità dell'atto di citazione, essendo questo comunque coerente con l'invito a dedurre nella descrizione dei fatti.

Venendo all'esame del merito, facendo governo del criterio della cd. ragione più liquida, ritiene il Collegio che la domanda debba essere respinta per l'insufficiente quadro probatorio, e ancor prima di allegazione dei fatti, offerto dal requirente.

La fattispecie oggetto di esame riguarda un'ipotesi di danno indiretto collegato ad un episodio di malpractice medica: in particolare, il danno oggi azionato, nella prospettazione del requirente, deriva dalla transazione conclusa dall'Amministrazione sanitaria con il soggetto civilmente danneggiato in conseguenza dell'intervento chirurgico ricordato nella parte in fatto, ed in particolare dell'assunta dimenticanza di una garza nell'addome della signora T. durante l'intervento chirurgico cui questa si sottoponeva in data 7 febbraio 2005 presso l'Ospedale di *omissis*.

Gli aspetti sui quali fondare una valutazione di responsabilità degli odierni

convenuti sono quindi due: l'antigiuridicità della condotta e la gravità della colpa dei sanitari.

Sotto il primo profilo, occorre indagare il nesso causale tra la condotta del sanitario e l'evento patrimonialmente dannoso per l'Erario: se è vero che l'evento dannoso per l'Erario è rappresentato dal risarcimento civile del paziente, in ultima analisi l'esaminando nesso causale sarà quello che lega la condotta dei sanitari all'evento lesivo patito dalla signora T.

Tale nesso, infine, andrà valutato secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non" (così Cass. Civ. in sent. 22 ottobre 2013 n. 23933 ove ha precisato che il giudice civile potrà affermare l'esistenza del nesso causale tra illecito e danno "*anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio*").

Solo dopo aver accertato l'antigiuridicità oggettiva della condotta, individuando la norma violata dalle condotte dei convenuti ed il relativo nesso causale con l'evento dannoso, andrà indagato l'elemento soggettivo che, come pacifico, si distingue nella scala di gravità dal corrispondente elemento civilistico. Se in sede civile il danneggiato ottiene un risarcimento in presenza di colpa lieve, la responsabilità contabile (in tali casi, in regresso) si estende al sanitario solo in presenza di colpa grave, configurandosi in presenza di "*errori non scusabili per la loro grossolanità o l'assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione*", ovvero di difetto di quel minimo "*di perizia tecnica che non deve mai mancare in chi esercita la professione medica*", oppure ancora in presenza di "*ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alle cure di tali prestatori d'opera*" (III

Sezione d'Appello, n. 256/2018).

Si deve considerare, d'altra parte, che se in tema di responsabilità civilistica contrattuale (c.d. contratto di speditività), qualora il giudizio sia instaurato nei confronti dell'ente ospedaliero è sufficiente individuare un inadempimento generico nella resa della prestazione (anche in relazione al regime di solidarietà ex art. 2055 c.c; cf. Cass. n. 2066/2018.), in tema di responsabilità contabile vige un regime differente.

Merita quindi rammentare, in una materia ricca di ripercussioni anche sociali, che la responsabilità erariale è fortemente personale ex art. 1 legge n. 20/94 e articolo 82, comma secondo, del R.D. n. 2440/1923 e che, conseguentemente, le responsabilità e le condotte vanno necessariamente individualizzate.

In presenza di responsabilità per intervento chirurgico cui partecipano più sanitari era quindi onere del requirente, qui non svolto, esaminare le singole condotte e delimitare le responsabilità sotto il profilo causale e soggettivo.

E ciò, si rammenta, anche in ossequio al generale riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.

La responsabilità non può essere attribuita indiscriminatamente, senza una sottostante valutazione, a chirurghi, anestesisti e infermieri solo perché il loro nome compare nella scheda operatoria: pur tenendo conto delle sole informazioni documentali disponibili, resta comunque necessaria, oltre che doverosa, una puntuale valutazione delle singole condotte. Diversamente, si arriverebbe a trasformare il giudizio per danno erariale in un ordinario giudizio civilistico risarcitorio o, peggio ancora, in una responsabilità oggettiva sanzionatoria.

Nella fattispecie in esame, ammessa la dimenticanza di una garza ospedaliera

nell'addome della paziente, non vi sono dubbi sulla responsabilità civilistica dell'azienda sanitaria: tale responsabilità, infatti, involge l'intera struttura ospedaliera, per l'obbligo di diligenza da lei assunto nel contratto assistenziale intercorso con il paziente.

Ma il giudizio di responsabilità erariale, come sopra ricordato, introduce posizioni del tutto differenti, con assoluta impossibilità di traslare *sic et simpliciter* allegazioni e conclusioni valide per il giudizio civile al suo interno.

Nella ricostruzione in fatto del requirente non vi è alcun cenno alla posizione dei singoli convenuti, nulla con riferimento alla dinamica dei fatti che avrebbe portato all'evento dannoso: una simile lacuna rende impossibile il giudizio sulla condotta dei convenuti, rispetto alle cui posizioni, o anche solo ai rispettivi compiti professionali durante un intervento chirurgico, il requirente non ha offerto alcuna utile informazione.

Non si dubita che la dimenticanza di una garza rappresenti un'inescusabile leggerezza imputabile ad una equipe medica; si rappresenta, tuttavia, che tale dimenticanza deve poter essere imputata non all'equipe ma ai singoli partecipanti, in relazione ai loro compiti durante l'intervento chirurgico.

In questo senso, di nessun aiuto sono le relazioni mediche in atti, miranti ad esaminare la responsabilità civilistica della struttura sanitaria e non, invece, a circoscrivere quella dei singoli operatori.

Né il Collegio può supplire al difetto probatorio cui è incorso l'attore nominando un consulente tecnico d'ufficio che, come si ricorda, è chiamato a valutare le prove offerte senza rappresentare, esso stesso, un mezzo di prova.

Stante l'assoluzione nel merito e visto l'articolo 31, comma 2, c.g.c., le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

Respinge la domanda proposta dalla Procura Regionale nei confronti di S.C., M.G. e M.F.;

Liquida le spese di lite in favore del convenuto S.C. in complessivi euro 2.000,00 per diritti ed onorari, oltre il 15% per spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Liquida le spese di lite in favore del convenuto M.G. in complessivi euro 2.000,00 per diritti ed onorari, oltre il 15% per spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Liquida le spese di lite in favore del convenuto M.F. in complessivi euro 2.000,00 per diritti ed onorari, oltre il 15% per spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nelle camere di consiglio del 14 e 15 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Cinthia Pinotti Presidente

Giuseppe Maria Mezzapesa Consigliere

Cristiano Baldi Consigliere Estensore

Il Giudice estensore

Il Presidente

F.to Cristiano Baldi

F.to Cinthia Pinotti

Depositata in Segreteria il 04 aprile 2022

Il Direttore della Segreteria

F.to Caterina Scrugli

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 04 aprile 2022

Il Presidente

F.to Cinthia Pinotti

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 04 aprile

Il Direttore della Segreteria

F.to Caterina Scrugli